




CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



Venezia Mestre, li 27 ottobre 2008

Ufficio del Difensore Civico
Via della Brenta Vecchia n. 8
30171 - VENEZIA MESTRE
Tel. 041-23834207/212 Telefax 041-5042372
Sito web: www.difensorecivico.veneto.it



E-mail: merlor@consiglioveneto.it

Rif. n. MERLO_817/2008

DA: dott. magistrale p. o. Roberto Merlo (041-23834207 / 800-294000)

A: Comune di Cassola

C. A.: Signor Sindaco e Signor Segretario comunale

e, p. c., S. E. il Signor Prefetto di Treviso

e, p. c., consiglieri comunali Signori Aldo Maroso, Giuseppe Petucco, Celestina Tessarolo

Fax / e-mail: 0424-533523 / 0422-592495

OGGETTO: accesso PAT

Nell'unire, per comodità d'immediata ricognizione, l'esposto dei consiglieri comunali Maroso, Petucco e Tessarolo, s'intende innanzitutto evidenziare che, per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (ad esempio, Sez. V, sent. n. 4471/2005), l'interesse del consigliere comunale a ottenere determinate notizie o copia di specifici documenti detenuti dall'amministrazione locale non si presta ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati — in quanto provvisto, sul piano obiettivo, della medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio comunale (al cui svolgimento è funzionale) —, anche se ciò non esclude che anche il diritto all'informazione del consigliere sia effettivamente soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi distintivi degli atti, o quantomeno, qualora ignoti, degli elementi che consentano il reperimento dell'oggetto dell'accesso.

Altresì, il diritto appartenente al consigliere deve essere esercitato *civiliter*, ossia in termini non defatigatori, tenendo conto dell'importanza e dell'entità della documentazione richiesta e delle disponibilità organizzative dell'ente, non potendo il consigliere comunale abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico.

Ma, salve le anzidette eccezioni e precisazioni, il regime del diritto all'informazione regolamentato dall'art. 43 del T.U.E.L. — vale a dire quando a richiederlo è un consigliere — prevale sulla disciplina dell'accesso prevista dalla legge n. 241 del 1990 (si veda, in proposito, anche T.A.R. Veneto, I, sent. n. 3897/06: "Va infatti rilevato in proposito che la disciplina del diritto di accesso di cui all'anzidetto art. 43, comma 2, del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000 si conferma come del tutto speciale rispetto all'istituto generale dell'accesso alla documentazione amministrativa [...]"): ciò vale, specialmente, con riguardo all'oggetto, alla motivazione, al termine per l'evasione delle richieste e al rapporto con la riservatezza e gli eventuali controinteressati all'accesso.

Pertanto, prescrizione inapplicabile al diritto di informazione di cui sono titolari i consiglieri è quella relativa al termine di trenta giorni per rispondere, dettata dall'art. 25, co. 4, della legge n. 241/1990: la richiesta deve essere sbrigata, sì secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente (cfr. Cons. St., IV, sent. n. 4855/2006: "Peraltro, nella specie la richiesta non appare eccessivamente laboriosa e defatigante ed in ogni caso, nei limiti del ragionevole e del più celermente possibile, qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente"), ma, in ogni caso, nei limiti del ragionevole e del più celermente possibile, senza, comunque, che il ritardo possa essere giustificato da carenze organizzative o dalla gravosità di essa, in quanto sussiste l'obbligo dell'amministrazione di dotarsi di un apparato burocratico in grado di soddisfare gli adempimenti di propria competenza (in termini, T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, II, sent. n. 140/2004, secondo cui "Né, infine, il Comune — con riferimento all'art. 15 del Regolamento

Comunale sul diritto d'accesso – può ritardare il rilascio delle copie richieste. Come ha esattamente messo in luce il ricorrente, tale norma trova esclusiva applicazione nei casi d'accesso da parte dei privati cittadini e non anche nei confronti dei Consiglieri Comunali i quali si avvalgono del più volte citato art. 43, 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000”).

In ordine allo specifico oggetto della richiesta, il diritto all'informazione del consigliere – oltre a potersi astrattamente rivolgere verso qualunque atto o documento, pubblico o privato, formato o detenuto dall'amministrazione locale (intesa, dato il tenore dell'art. 43 del T.U.E.L., in senso lato: si ponga mente, *ibidem*, all'inciso « aziende ed enti dipendenti ») – può anche concretarsi nella mera richiesta di ragguagli non contenuti in documenti nonché consistere nella pretesa, fermi i limiti della prudenza e dell'adeguatezza, che gli uffici interpellati eseguano delle elaborazioni dei dati e delle cognizioni in loro possesso (così Cons. St., V, sent. n. 7900/2004: “Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze attribuite al consiglio comunale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, investe l'esercizio del munus in tutte le sue potenziali implicazioni per consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (cfr.: Cons. Stato, V Sez. 21.2.1994 n. 119, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109, Cons. Stato, V Sez. 2.4.2001 n. 1893)”).

Perciò, lo scrivente organo tutorio ritiene che il Rapporto ambientale e la Relazione ambientale con il parere di approvazione della Commissione VAS debbano essere immediatamente forniti ai richiedenti consiglieri comunali; per quanto riguarda invece l'intera documentazione relativa al PAT nella sua versione provvisoria, pur essendo non pertinente il richiamo sindacale a disposizioni che, giusta il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, vorrebbero mutuare nella materia del diritto all'informazione degli esponenti degli enti locali le norme (segnatamente, l'art. 9, co. 2) dirette a differire l'accesso sin che la documentazione si trovi nella fase preparatoria dei provvedimenti, si ritiene debbano essere adottate modalità volte a consentire ai consiglieri la visione di tutta la documentazione afferente al PAT anche durante la fase di elaborazione, affinché possano valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione.

Nel ringraziare della cortese attenzione e collaborazione, si porgono i sensi della più distinta considerazione.



DIFENSORE CIVICO
REGIONALE
Vittorio Bottoli

Totale pagine: 4 Il presente telefax sostituisce (X) non sostituisce () l'originale
(In caso di trasmissione incompleta o non chiara telefonare cortesemente ai nn. 041-23834207 o 214 finale)

Nota: Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 6, comma 2: “ Salvo che per tutti gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengono via TELEFAX – sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere acquisita agli atti l'originale della comunicazione”.

Dottore magistrale
Roberto Merlo

27/10/2008

IL DIRIGENTE
avv. Giovanni Dalla Pria

 *** RAPPORTO TX ***

TRASMISSIONE OK

NR. TX/RX 0616
 NR. TEL. CORRISPOND. 0424533523
 SUBINDIRIZZO
 NOME CORRISPOND.
 ORA INIZ 28/10 16:10
 T. USATO 02'01
 PAGG 4
 RISULTATO OK



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Ufficio del Difensore Civico
 Via della Brenta Vecchia n. 8
 30171 - VENEZIA MESTRE
 Tel. 041-23834207/212 Telefax 041-5042372
 Sito web: www.difensorecivico.veneto.it



E-mail: mcrlor@consiglio Veneto.it

Rif. n. MERLO_8/7/2008

Venezia Mestre, li 27 ottobre 2008



DA: dott. magistrale p. o. Roberto Merlo (041-23834207 / 800-294000)
 A: Comune di Cassola
 C. A.: Signor Sindaco e Signor Segretario comunale
 e, p. c., S. E. il Signor Prefetto di Treviso
 e, p. c., consiglieri comunali Signori Aldo Maroso, Giuseppe Petucco, Celestina Tessarolo
 Fax / e-mail: 0424-533523 / 0422-592495

OGGETTO: accesso PAT

Nell'unire, per comodità d'immediata ricognizione, l'esposto dei consiglieri comunali Maroso, Petucco e Tessarolo, s'intende innanzitutto evidenziare che, per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (ad esempio, Sez. V, sent. n. 4471/2005), l'interesse del consigliere comunale a ottenere determinate notizie o copia di specifici documenti detenuti dall'amministrazione locale non si presta ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati - in quanto provvisto, sul piano obiettivo, della medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio comunale (al cui svolgimento è funzionale) -, anche se ciò non esclude che anche il diritto all'informazione del consigliere sia effettivamente soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi distintivi degli atti, o quantomeno, qualora ignoti, degli elementi che consentano il reperimento dell'oggetto dell'accesso.

Altresì, il diritto appartenente al consigliere deve essere esercitato *civilter*, ossia in termini non defatigatori, tenendo conto dell'importanza e dell'entità della documentazione richiesta e delle disponibilità organizzative dell'ente, non potendo il consigliere comunale abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico.

Mia, salve le anzidette eccezioni e precisazioni, il regime del diritto all'informazione regolamentato dall'art. 43 del T.U.E.L. - vale a dire quando a richiederlo è un consigliere - prevale sulla disciplina dell'accesso prevista dalla legge n. 241 del 1990 (si veda, in proposito, anche T.A.R. Veneto, I, sent. n. 3897/06: "Va infatti rilevato in proposito che la disciplina del diritto di accesso di cui all'anzidetto art. 43, comma 2, del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000 si conferma come del tutto speciale rispetto all'istituto generale dell'accesso alla documentazione amministrativa [...]"); ciò vale, specialmente, con riguardo all'oggetto, alla motivazione, al termine per l'evasione delle richieste e al rapporto con la